COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico

(del 29.09.2025)

COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio** , richiamati gli artt. 192 LOC, artt. 57 e 58 del Regolamento comunale di Minusio

DECRETA:

art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'occupazione del suolo pubblico segnatamente per lo stazionamento di veicoli, la posa di macchinari, baracche di cantiere e simili e la relativa manomissione per lavori di costruzione, scavo, posa di infrastrutture e interventi simili.

art. 2 Autorizzazione per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico per lo stazionamento di veicoli, la posa di macchinari, baracche di cantiere e simili, così come la manomissione del suolo pubblico per lavori di costruzione, scavo, posa d'infrastrutture e interventi simili richiedono un'autorizzazione specifica.

A) OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

art. 3 Modalità di richiesta

[1]La richiesta di occupazione del suolo pubblico va inoltrata, tramite apposito formulario, all'Ufficio tecnico comunale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'occupazione e deve includere:
> i dati personali del richiedente (nome, indirizzo, contatti);
> i dati dell'impresa esecutrice dei lavori e della persona responsabile dei lavori;
> il motivo della richiesta (luogo, ev. numero di mappale, misure della zona occupata, data d'inizio prevista e durata)

[2]In caso di ritardo nell'inoltro del formulario di richiesta verrà applicata una tassa di mora di CHF 30.00 per ogni giorno di ritardo.

art. 4 Comunicazione e volantinaggio

Almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori e in caso di chiusura della strada o di restringimento della carreggiata al di sotto dei 3 m di larghezza, il richiedente deve provvedere ad avvisare i residenti tramite una campagna di volantinaggio.

art. 5 Responsabilità per danni

[1]Il richiedente è responsabile per qualsiasi danno (segnatamente a persone o cose) causato durante l'occupazione del suolo pubblico.
[2]L'occupazione del suolo pubblico dev'essere limitata al minimo necessario e il richiedente deve garantire il transito dei veicoli.

B) MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

art. 6 Modalità di richiesta

[1]La richiesta di manomissione del suolo pubblico va inoltrata, tramite apposito formulario, all'Ufficio tecnico comunale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio previsto e deve includere:
> i dati personali del richiedente (nome, indirizzo, contatti);
> i dati dell'impresa esecutrice dei lavori;
> una breve descrizione dei lavori (tipo d'opera, luogo, date d'inizio e di fine, durata stimata);
> eventuali modifiche alla viabilità (es. deviazioni del traffico, senso unico, sbarramenti);
> se i lavori riguardano le fognature, i piani e le sezioni tecniche

[2]Almeno 3 giorni prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve informare l'Ufficio tecnico comunale.

art. 7 Lavori di manomissione e di ripristino della pavimentazione

[1]Prima di eseguire lavori di manomissione, è necessario verificare la presenza d'infrastrutture sotterranee (acquedotto, fognatura, gas, ecc.) e, se necessario, eseguire sondaggi manuali.
Tali provvedimenti sono a carico del richiedente.
[2]Al termine dei lavori è obbligatorio ripristinare la pavimentazione danneggiata.
I lavori di ripristino della pavimentazione e della demarcazione orizzontale (dove presente) possono iniziare solo dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.
[3]Il Municipio ha facoltà di esigere il ripristino completo del manto stradale nel tratto interessato dai lavori.
[4]In caso di mancato ripristino della pavimentazione e della demarcazione orizzontale (dove presente) danneggiata entro i termini stabiliti dall'Ufficio tecnico comunale, il Municipio si riserva di eseguire il lavoro di ripristino d'ufficio a spese del richiedente.

art. 8 Sicurezza e accessibilità durante i lavori

[1]Durante i lavori di manomissione è necessario garantire la sicurezza per i pedoni e mantenere gli accessi alle proprietà.
In caso di chiusura della strada o di restringimento della carreggiata al di sotto dei 3 m di larghezza, il richiedente deve provvedere ad avvisare i residenti tramite una campagna di volantinaggio.
[2]Se i lavori impongono modifiche alla viabilità, il richiedente deve informare con congruo anticipo l'Ufficio tecnico comunale.

art. 9 Responsabilità per danni

[1]Il richiedente è responsabile per qualsiasi danno (segnatamente a persone o cose) causato durante i lavori di manomissione del suolo pubblico e di ripristino della pavimentazione.
[2]La manomissione del suolo pubblico dev'essere limitata al minimo necessario e il richiedente deve garantire il transito dei veicoli.

C) TASSE

art. 10 Tasse per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico

[1]Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico è soggetto a una tassa, la quale si compone come segue:

a) tassa base: CHF 100.00 per ogni domanda a copertura del lavoro amministrativo
b) tassa per l'occupazione del suolo pubblico:
> durata dell'occupazione per un mese: CHF 8.00/m²
> durata dell'occupazione inferiore o superiore ad un mese: adeguamento della tassa mensile pro rata in funzione del numero di giorni effettivi di occupazione, ritenuto un minimo di CHF 50.00
c) tassa per ancoraggi (attivi/passivi) sotto le proprietà comunali: CHF 20.00/ml

[2]Se per ragioni di sicurezza l'Ufficio tecnico comunale ritiene necessario chiudere l'intera strada o via d'accesso al traffico, viene applicata una tassa fissa di CHF 100.00 per ogni chiusura.

d) tassa per posa segnaletica:
> posa semplice: CHF 50.00
> posa di più segnaletica: a partire da CHF 100.00

art. 11 Delega per il conteggio e la fatturazione delle tasse

[1]Per l'autorizzazione, il conteggio e la fatturazione delle tasse relative all'occupazione e manomissione del suolo pubblico, è conferita delega all'Ufficio tecnico comunale.
[2]Contro le decisioni di autorizzazione e fatturazione delle tasse è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

art. 12 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 1680) Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 01.10.2025 e il 31.10.2025